

VERLINGUE S.p.A.

Modello di Organizzazione e Gestione D.Lgs. 231/2001 – Parte Speciale – *Minor Editio*

Modello Organizzativo per la prevenzione dei reati individuati dal D.Lgs. 231/2001 in
materia di responsabilità amministrativa degli Enti

| | |
|---------------------------------|------------|
| Versione | 2_2023 |
| Redatto da | OdV |
| Approvato dal CdA in data | 29/03/2012 |
| Modificato con delibera in data | 24/10/2023 |

Sommario

| | |
|--|-----------|
| I. PREMESSA..... | 9 |
| 1. Categorie dei reati previsti nel Decreto..... | 9 |
| 2. Destinatari delle previsioni contenute nella Parte Speciale | 9 |
| 3. Procedure aziendali | 10 |
| II. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione..... | 10 |
| 2.1. Art. 316-bis c.p. - Malversazione in danno dello Stato..... | 10 |
| 2.2 Art. 316 <i>ter</i> c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o dell'Unione Europea | 11 |
| 2.3 Art. 640 c. p. comma 2 n. 1 - Truffa ai danni dello Stato | 11 |
| 2.4 Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche | 11 |
| 2.5 Art. 640 <i>ter</i> c.p. - Frode informatica in danno dello Stato..... | 11 |
| 2.6 Art. 317 c.p. – Concussione | 12 |
| 2.7 Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione | 12 |
| 2.8 Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio... | 12 |
| 2.9 Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti..... | 12 |
| 2.10 Art. 319 <i>ter</i> c.p. – Corruzione in atti giudiziari..... | 12 |
| 2.11 Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio..... | 12 |
| 2.12 Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore | 12 |
| 2.13 Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione | 12 |
| 2.14 Art. 319 <i>quater</i> c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità..... | 13 |
| 2.15 Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri..... | 13 |
| 2.16 Art. 346bis c.p. – Traffico di influenze illecite..... | 13 |
| 2.17 Art. 314, comma 1, c.p. – Peculato | 14 |
| 2.18 Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui. | 14 |
| 2.19 Art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio | 14 |
| 2.20 Considerazioni circa le novità legislative introdotte | 14 |
| 2.21 Aree di rischio in relazione ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione..... | 17 |
| 2.22 I principi generali di comportamento da adottarsi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione..... | 18 |
| 2.23 Principi specifici di comportamento in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione | 19 |
| 2.24 I compiti dell’Organismo di Vigilanza..... | 19 |

| | |
|--|-----------|
| 2.25 Considerazioni applicative per VERLINGUE..... | 19 |
| III. Reati Societari | 20 |
| 3.1. Premessa | 20 |
| 3.2 Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali..... | 21 |
| 3.3 Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità..... | 21 |
| 3.4 Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori..... | 21 |
| 3.5 Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di Revisione..... | 22 |
| 3.6 Art. 2625 c.c. - Impedito controllo..... | 22 |
| 3.7 Art 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti..... | 22 |
| 3.8 Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve..... | 22 |
| 3.9 Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante | 22 |
| 3.10 Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori | 23 |
| 3.11 Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi | 23 |
| 3.12 Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale..... | 23 |
| 3.13 Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori | 23 |
| 3.14 Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati | 23 |
| 3.15 Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati | 24 |
| 3.16 Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea..... | 24 |
| 3.17 Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio | 24 |
| 3.18 Art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza..... | 24 |
| 3.19 Aree di rischio in relazione ai reati societari..... | 25 |
| 3.20 I principi generali di comportamento..... | 25 |
| 3.21 Principi specifici di comportamento..... | 26 |
| 3.22 Compiti dell’Organismo di Vigilanza..... | 26 |
| 3.23 Considerazioni applicative per VERLINGUE..... | 26 |
| IV. Reati in materia di trasparenza dei mercati | 26 |
| 4.1 Premessa..... | 26 |
| 4.2 Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998) | 27 |
| 4.3 Manipolazione del mercato (Art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998)..... | 27 |
| 4.4 Falso in prospetto (art. 173-bis del T.U.F.)..... | 27 |
| 4.5 Gli illeciti amministrativi di cui al Capo III, Titolo I-bis del T.U.F. | 28 |

| | |
|--|-----------|
| Art. 187-bis TUF: Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate..... | 28 |
| Art. 187-ter TUF Manipolazione del mercato..... | 28 |
| 4.6 Principi generali di comportamento per VERLINGUE | 29 |
| 4.7 Considerazioni applicative | 30 |
| V. Reati transnazionali | 30 |
| 5.1 Premessa | 30 |
| 5.2 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) | 30 |
| 5.3 Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)..... | 30 |
| 5.4 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)..... | 31 |
| 5.5 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.)..... | 31 |
| 5.6 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater T.U. DPR 23 gennaio 1973 n. 43) | 31 |
| 5.7 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74 D.P.R. 309/1990)..... | 32 |
| 5.8 Condizioni applicative per VERLINGUE..... | 32 |
| VI. Inosservanza delle sanzioni interdittive | 33 |
| Art. 23 D.Lgs. 231 del 2001..... | 33 |
| VII. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro..... | 33 |
| 7.1 Art. 25 septies Decreto | 33 |
| 7.2 Aree di rischio e principi adottati da VERLINGUE | 33 |
| 7.3. Principi generali di comportamento | 34 |
| 7.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza..... | 35 |
| 7.5 Poteri di delega | 35 |
| 7.6 Condizioni applicative per VERLINGUE..... | 36 |
| VIII. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25 quater del D.lgs. 231/2001) | 36 |
| 8.1 Premessa | 36 |
| 8.2 Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive | 37 |
| 8.3 Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico..... | 37 |
| 8.4 Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.... | 37 |
| 8.5 Considerazioni applicative | 38 |
| IX. Pratiche di mutilazione contro gli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale | 38 |

| | |
|---|-----------|
| 9.1 Art. 25 quater del Decreto. Pratiche di mutilazione contro gli organi genitali femminili..... | 38 |
| 9.2. Art. 25 quinquies del Decreto - Delitti contro la personalità individuale | 38 |
| Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù..... | 39 |
| Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile..... | 39 |
| Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile | 39 |
| Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico | 40 |
| Art. 600 quater bis c.p. - Pornografia virtuale..... | 40 |
| Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile | 40 |
| Art. 601 c.p. - Tratta di persone | 40 |
| Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi..... | 40 |
| Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro..... | 40 |
| Art. 603 bis 1 c.p. – Circostanza attenuante..... | 41 |
| 9.3 Considerazioni applicative | 41 |
| X. Ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)- Art.25 octies del Decreto | 41 |
| 10.1 Premessa | 41 |
| 10.2 Ricettazione (art.648 c.p.)..... | 42 |
| 10.3 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) | 42 |
| 10.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.) | 42 |
| 10.5 Autoriciclaggio (Art. 648 ter-1 c.p.)..... | 42 |
| 10.6 Considerazioni applicative..... | 43 |
| XI. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis). 43 | |
| 11.1 Premessa..... | 43 |
| Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici..... | 43 |
| Art.615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico..... | 44 |
| Art.615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici | 44 |
| Art.615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico | 44 |
| Art.617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematico | 44 |

| | |
|---|-----------|
| Art.617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche | 44 |
| Art.635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici | 44 |
| Art.635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità..... | 44 |
| Art.635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici | 45 |
| Art.635 quinquies c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità..... | 45 |
| Art.640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica..... | 45 |
| 11.2 Principi adottati da VERLINGUE..... | 45 |
| XII. Delitti di criminalità organizzata | 46 |
| 12.1 Premessa..... | 46 |
| 12.2 Art. 416 VI comma c.p. - Associazione per delinquere..... | 46 |
| XIII. Delitti contro l'industria e il commercio | 46 |
| 13.1 Premessa..... | 46 |
| Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali | 46 |
| Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi..... | 46 |
| Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio | 47 |
| Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza .. | 47 |
| Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali | 47 |
| Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio | 47 |
| Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci | 47 |
| Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali | 47 |
| Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti agroalimentari | 47 |
| 13.2 Considerazioni applicative in relazione ai delitti contro l'industria e il commercio | 48 |
| XIV. Delitti di violazione del diritto di autore..... | 48 |
| 14.1 Premessa | 48 |
| Art. 171 legge 633/1941 comma 1 lettera a bis..... | 48 |
| Art. 171 bis legge 633/1941 comma 1..... | 48 |
| Art. 171 ter Legge 633/1941 Abusiva duplicazione, riproduzione trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi | |

| | |
|--|-----------|
| procedimento in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico | 49 |
| 14.2 Considerazioni applicative in relazione ai delitti di violazione del diritto di autore | 50 |
| XV. Delitti di criminalità organizzata | 50 |
| 15.1 Premessa..... | 50 |
| Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere (ad eccezione del sesto comma) | 50 |
| Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso | 51 |
| Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso | 51 |
| Art. 630 c.p.- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione | 51 |
| Art. 74 DPR 9/10/1990 n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope | 52 |
| Art. 407 secondo comma c.p.p. | 52 |
| 15.2 Considerazioni applicative..... | 52 |
| XVI. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria | 53 |
| 16.1 Considerazioni applicative..... | 53 |
| XVII. Reati Ambientali | 54 |
| 17.1 Premessa..... | 54 |
| 17.2 Articolo 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette | 54 |
| 17.3 Articolo 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto..... | 54 |
| 17.4 reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 | 54 |
| 17.5 reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 | 56 |
| 17.6 reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549..... | 57 |
| 17.7 reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202..... | 57 |
| 17.8 reati previsti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68..... | 57 |
| 17.9 Considerazioni applicative | 58 |
| XVIII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare..... | 58 |
| 18.1 Premessa | 58 |
| 18.2 Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare..... | 59 |
| 18.3 Art. 25 terdecies – Razzismo e Xenofobia..... | 62 |
| XIX. Art. 25 quaterdecies | 62 |

| | |
|---|-----------|
| 19.1 Premessa | 62 |
| Art. 1 Legge 401/89: Frode in competizioni sportive | 63 |
| Art. 4 Legge 401/89: Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa..... | 63 |
| XX. Reati Tributari – Art. 25 quinquiesdecies..... | 64 |
| XXI. Contrabbando – Art. 25 sexiesdecies | 65 |
| 21.1 Dispositivo | 65 |
| 21.2 Ampliamento catalogo reati presupposto..... | 66 |
| 21.3 Considerazioni generali e applicative | 66 |
| XXII. Reati contro il patrimonio culturale..... | 68 |
| 22.1 Premessa..... | 68 |
| 22.2 Riflessi della novella legislativa sul D.Lgs. 231/2001..... | 69 |
| XXIII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – Art. 25 octies.1..... | 69 |

I. PREMESSA

1. Categorie dei reati previsti nel Decreto

Al fine di dare attuazione al Modello, si è reso necessario esaminare le singole fattispecie di reato previste dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, per brevità "Decreto").

Per una concreta valutazione del rischio-reato presente all'interno della Società, si è proceduto ad individuare le fattispecie di reato tenendo conto della struttura societaria, delle aree e delle funzioni aziendali a rischio, nonché delle procedure organizzative già esistenti.

L'individuazione delle funzioni aziendali a rischio, in relazione a ciascuna delle fattispecie di reato esaminate nell'ambito della presente Parte Speciale, è stata preceduta da un'approfondita attività di mappatura.

Le fattispecie di reato previste dal Decreto, in relazione alle quali sono previste norme speciali in caso di delitti tentati, ai sensi dell'art. 26, sono:

- **reati nei rapporti con la pubblica amministrazione** - in particolare, reati contro il patrimonio, commessi in danno dello Stato, o di altro ente pubblico, e reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25);
- **reati in falsità di monete, carte di pubblico credito e valori di bollo** (art. 25 bis);
- **reati societari** (art. 25-ter);
- **reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico** (art. 25 quater);
- **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25 quater 1)
- **reati contro la personalità individuale** - in particolare, in materia di tratta delle persone (art. 25-quinquies);
- **reati in materia di trasparenza dei mercati** (art. 25-sexies);
- **reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime**, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art.25-septies)
- **reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art.25-octies).
- **delitti contro l'industria e il commercio** (25 bis 1)
- **reati transnazionali** (legge 146 del 2006)
- reato di cui all'art. 23 del d.lgs. 231 del 2001 (**inosservanza delle sanzioni interdittive**)
- **delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24 bis)
- **delitti di criminalità organizzata** (art. 24 ter)
- **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25 novies)
- **induzione a non rendere dichiarazioni e a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25 novies- numerazione errata)
- **reati ambientali** (art. 25 undecies)
- **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (art. 25 duodecies)
- **razzismo e xenofobia** (art. 25 terdecies)
- **frode in competizioni sportive** (art. 25 quaterdecies)
- **reati tributari** (art. 25 quinquiesdecies)
- **contrabbando** (art. 25 sexiesdecies)
- **reati contro il patrimonio culturale** (art. 25 septiesdecies e art. 25duodevicies)
- **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 25octies.1).

2. Destinatari delle previsioni contenute nella Parte Speciale

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere sia dai soggetti apicali che dai sottoposti, e quindi si rivolge agli amministratori, dirigenti, dipendenti di VERLINGUE, nonché collaboratori e partners, tutti definiti "Destinatari" (per le definizioni di apicali sottoposti si rimanda alla parte generale).

Le previsioni della presente parte speciale si applicano, perciò, ai destinatari operanti nelle aree di attività a rischio, così come di seguito individuate in relazione a ciascuna delle fattispecie di reato.

I Destinatari hanno l'obbligo di adottare una condotta conforme alla presente Parte Speciale e comunque idonea ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

In particolare, ed in relazione ad ogni tipologia di reato contemplata nella presente Parte Speciale, i Destinatari hanno il divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato prese in considerazione dal Decreto;
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo;

I Destinatari, pertanto, nello svolgimento delle rispettive attività, si devono in ogni caso attenere:

1. alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili alla fattispecie;
2. al Codice Etico ed a quanto stabilito dal presente modello;
3. alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
4. alle procedure aziendali;
5. alle disposizioni di servizio emanate dalle unità organizzative competenti e dai superiori gerarchici.

3. Procedure aziendali

La Società VERLINGUE si è dotata di un Codice Etico, adottato dal Consiglio di Amministrazione. Tale codice viene allegato al presente modello organizzativo, e ne costituisce parte integrante. Alla luce dei precetti contenuti nel Decreto, esso disciplina i diritti, i doveri e le responsabilità di VERLINGUE nei confronti dei destinatari del modello stesso.

Come già illustrato nella parte generale, spetta poi all'OdV (Organismo di Vigilanza) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni relative ai protocolli di cui alla Parte Speciale del presente Modello.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico in luogo accessibile a tutti i soggetti a ciò legittimamente interessati. All'OdV spetta, inoltre, il compito di verificare, periodicamente, il sistema di gestione in vigore, e di raccomandare l'adozione di modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti ai soggetti indicati come responsabili di operazioni o procedimenti; nonché quello di verificare, altrettanto periodicamente, l'osservanza delle disposizioni del Decreto da parte dei destinatari e la possibilità di VERLINGUE di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti degli stessi destinatari, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute. Infine, all'OdV spetta il compito di dare attuazione ai meccanismi sanzionatori, quali i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti e la risoluzione contrattuale nei riguardi di Partners o di Consulenti, qualora si accertino violazioni delle relative prescrizioni.

II. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

2.1. Art. 316-bis c.p. - Malversazione in danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla P.A., avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee, contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative

dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni".

2.2 Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche in danno dello Stato o dell'Unione Europea

"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

2.3 Art. 640 c. p. comma 2 n. 1 - Truffa ai danni dello Stato

"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 ad € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o altra circostanza aggravante".

2.4 Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art.640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee".

2.5 Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa € 309 a € 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero uno del secondo comma dell'Art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

2.6 Art. 317 c.p. – Concussione

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

2.7 Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

2.8 Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”.

2.9 Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art- 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

2.10 Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”.

2.11 Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.

2.12 Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

2.13 Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo".

2.14 Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni".

2.15 Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri

"Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317n a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

2.16 Art. 346bis c.p. – Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli [318](#), [319](#), [319 ter](#) e nei reati di corruzione di cui all'articolo [322 bis](#), sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo [322 bis](#), indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo [322 bis](#), ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con

la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

2.17 Art. 314, comma 1, c.p. – Peculato

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi”.

2.18 Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui.

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

2.19 Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità”.

2.20 Considerazioni circa le novità legislative introdotte

Il decreto legislativo n. 75 del 14 luglio 2020, di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF), ha integrato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ampliando, tra gli altri, anche il panorama dei delitti contro la PA.

In particolare, integrando l'art. 25 del Decreto 231, sono divenuti presupposto della responsabilità amministrativa degli enti anche i reati di peculato (art. 314, c.p.), di peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e di abuso di ufficio (art. 323 c.p.) puniti anch'essi con la sanzione pecuniaria fino a duecento quote, già prevista per le altre fattispecie di cui all'art. 25. Al riguardo, si evidenzia che la responsabilità delle persone giuridiche per tali nuovi reati è circoscritta ai soli casi in cui il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea, in linea con le disposizioni della legge delega per il recepimento della Direttiva PIF (legge 4 ottobre 2019 n. 117, cd. legge di delegazione europea 2018). Anche per tali reati, infine, fatto salvo quanto previsto in tema di soggetto attivo, si evidenzia che l'ente potrebbe rispondere anche nel caso del c.d. “concorso esterno” nel compimento della condotta delittuosa da parte del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai fini della costruzione del modello organizzativo, è importante distinguere le fattispecie di reato di cui all'art. 25 in esame e considerarne le differenti caratteristiche strutturali. Al riguardo, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza n. 12228 del 14 marzo 2014) ha indicato i principi di diritto da osservare per individuare la linea di confine tra i diversi illeciti, evidenziando che:

- la differenza tra il reato di **concussione** (art. 317 c.p.) e quello di **induzione indebita a dare o promettere utilità** (319-quater c.p.) riguarda i soggetti attivi e le modalità di perseguimento del risultato o della promessa di utilità. Infatti, la concussione consiste nell'abuso costringitivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione – il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità. L'induzione indebita si realizza, invece, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale;

- i reati di concussione e induzione indebita si distinguono dalle fattispecie corruttive in quanto i primi due delitti presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita, mentre l'accordo corruttivo viene concluso liberamente e consapevolmente dalle parti. Queste si trovano su un piano di parità sinallagmatica, nel senso che l'accordo è in grado di produrre vantaggi reciproci per entrambi i soggetti che lo pongano in essere. In tale ambito è inoltre opportuno segnalare, in ragione del suo carattere innovativo, l'introduzione della fattispecie inerente il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.). Pur non costituendo detto reato presupposto per la responsabilità degli enti ai sensi del decreto 231, si ritiene che esso assuma - nel generale contesto delineato dal vigente quadro normativo, che recepisce gli orientamenti internazionali sul contrasto anche di comportamenti prodromici rispetto ad accordi corruttivi - particolare rilevanza, in quanto le relative condotte illecite potrebbero avere un carattere di connessione e/o di contiguità rispetto a quelle corruttive, rilevanti nell'ottica del decreto 231.

Le profonde modifiche intervenute per effetto dell'introduzione della nuova normativa comportano la necessità di una revisione dei modelli organizzativi precedentemente elaborati dalle imprese ai fini del decreto 231, così da aggiornare l'individuazione degli ambiti (attività, funzioni, processi) in relazione al nuovo quadro normativo che si è delineato.

Al riguardo si può affermare che la normativa, e in particolare l'introduzione del delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità, possa comportare, ferma restando la specificità di ogni singolo contesto aziendale, l'ampliamento in termini significativi delle aree di attività potenzialmente sensibili.

Infatti, considerato che il predetto delitto prevede l'estensione della punibilità anche al soggetto (privato) "indotto" dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità (con un elemento di forte discontinuità rispetto al precedente reato di concussione che vedeva nel soggetto privato esclusivamente una "vittima" del reato), le aree aziendali di potenziale esposizione al rischio tenderanno a comprendere tutti gli ambiti di operatività contraddistinti da rapporti con soggetti pubblici (oltre che le attività eventualmente svolte da parte di un esponente dell'azienda in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in veste, in tal caso, di colui che "induce" alla prestazione indebita), con un ampliamento delle aree interessate dal previgente reato di concussione per induzione.

Un ampliamento dell'ambito della responsabilità, sia per il privato che per il pubblico ufficiale, è stato poi realizzato anche con la novella dell'articolo 318 del codice penale.

Innanzitutto, come accennato, la fattispecie rinuncia oggi al requisito della strumentalità dell'accordo rispetto a un predeterminato atto dell'ufficio (risulta, ad esempio, punibile anche solo l'asservimento della funzione alle esigenze del corruttore). In secondo luogo, nella corruzione per l'esercizio della funzione confluiscono anche le originarie ipotesi di corruzione impropria attiva susseguente non punite, sul versante privato, nella precedente disciplina. Infine, nel novellato articolo 318 è venuto meno il riferimento al concetto di retribuzione e si porrà dunque il problema interpretativo della possibile estensione della punibilità anche alle dazioni di regalie e donativi d'uso.

Per quanto attiene, invece, la nuova formulazione del reato di concussione (ora previsto limitatamente alla realizzazione di una condotta caratterizzata dalla sola costrizione), è ipotizzabile che lo stesso assuma connotazioni residuali rispetto al passato, in ragione sia della particolare configurabilità di un interesse o un vantaggio da parte dell'ente in relazione a tale tipologia di reato (ravvisabile solo in determinati contesti operativi), sia dell'elemento soggettivo ricondotto alla sola figura del pubblico ufficiale, oltre che in considerazione delle specifiche modalità richieste per la realizzazione stessa del reato (il ricorso a comportamenti costringenti).

Relativamente all'ambito dei reati corruttivi, si è già sottolineata la significatività dell'introduzione della nuova fattispecie di reato di corruzione per l'esercizio della funzione, in luogo della precedente ipotesi di corruzione per un atto d'ufficio.

Al riguardo, si può ritenere che, nel nuovo contesto, acquisiscano significativa rilevanza le aree di attività aziendale che comportano rapporti con la P.A. (Ministeri, Enti Pubblici, Autorità di Vigilanza, ecc.), in particolare - ma non in via esclusiva - laddove tali rapporti assumano un carattere di continuità. In tale ambito, tra l'altro, dovrà essere rivolta specifica attenzione alle politiche aziendali finalizzate alla corresponsione di prestazioni a titolo gratuito (omaggi, donazioni, atti di cortesia, ecc.), laddove siano elargite nei confronti di soggetti pubblici.

Sono altresì da considerare a rischio ulteriori attività (quali, a titolo esemplificativo, i processi di selezione e assunzione del personale, l'attività di selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto riferita a soggetti privati, la gestione delle risorse finanziarie, ecc.) che, pur non comportando contatti o rapporti diretti con la P.A., potrebbero assumere carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati di corruzione e di induzione indebita a dare o promettere utilità. Si tratta, infatti, di processi che, anche se svolti nell'ambito di rapporti tra privati, possono risultare strumentali ai fini della costituzione di una "provista" da impiegarsi per successive attività corruttive (ovvero consentono il riconoscimento di un'utilità diversa dal denaro a titolo di favore verso un soggetto della P.A.).

In tale contesto, rivestono particolare significatività in ottica 231 le prestazioni di servizi a carattere immateriale (tra cui le consulenze, ma anche le iniziative di sponsorizzazione, le manutenzioni o i servizi accessori eventualmente correlati alle forniture di beni), nonché le offerte commerciali cd. non standard che comportano, pertanto, profili di customizzazione; in tali casi, infatti, i margini di discrezionalità (sia del corrotto che del corruttore) per occultare un'ingiustificata maggiorazione dei prezzi, tipicamente effettuata dall'azienda venditrice per rientrare del costo dell'azione corruttiva, si presentano normalmente più ampi.

Infine, con riferimento a operazioni economiche transfrontaliere, si evidenzia la necessità di prevedere specifici controlli per prevenire i reati in esame laddove commessi, nell'interesse o vantaggio dell'impresa, nei confronti di soggetti stranieri che siano pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio (v. art. 322-bis c.p.). In particolare, il corruttore (art. 321 c.p.), chi ha posto in essere una condotta di istigazione alla corruzione (art. 322, co. 1 e 2 c.p.) e chi ha dato o promesso un'utilità a seguito a un'induzione indebita (art. 319-quater c.p.) è sempre punibile per i fatti commessi nei confronti di: i) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di ambito europeo; ii) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, se il fatto

è commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per mantenere una attività economica o finanziaria.

Per quanto riguarda, in particolare, il reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.), in via esemplificativa, acquisiscono significatività due differenti aree di rischio aziendale. La prima è riscontrabile nell'ipotesi in cui l'ente si avvalga di soggetti terzi per lo svolgimento di attività di c.d. "lobbying", mentre la seconda è direttamente allocabile nel processo aziendale interno gestito dalle funzioni che si occupano di relazioni esterne/istituzionali.

2.21 Aree di rischio in relazione ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Alla luce dell'accurato assessment eseguito dalla EXSAFE S.r.l. è emersa la potenziale criticità dei rapporti con la PA, in quanto i rapporti di VERLINGUE con la Pubblica Amministrazione sono esposti alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

Tali rapporti devono essere gestiti nel rispetto delle leggi vigenti, del Codice Etico, delle procedure aziendali, nonché delle regole contenute nel presente modello.

In relazione ai possibili rapporti con la Pubblica Amministrazione, le attività a rischio, per VERLINGUE, sono le seguenti:

- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
- negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali ed attività strumentali, e per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc. e per le verifiche, accertamenti e/o procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
- gestione di attività istituzionali presso soggetti pubblici;
- gestione dei rapporti tecnico-commerciali con le compagnie di assicurazione e la loro rete agenziale;
- attività consulenziale a favore di soggetti pubblici;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge.

Nell'ambito dell'attività di VERLINGUE le occasioni di possibile comportamento illecito possono essere così individuate:

- ogni fase di partecipazione alle gare di appalto pubbliche per l'assegnazione del servizio di brokeraggio;
- attività di assistenza nelle gare di appalto dei servizi di copertura assicurativa;
- ogni fase dell'attività di assistenza e/o consulenza assicurativa prestata a favore di enti pubblici
- attività espletata in occasioni di verifiche e/o ispezioni da parte di organismi di vigilanza e/o autorità giudiziaria e di polizia giudiziaria.

Si prevede quindi l'obbligo per i destinatari del modello di:

- a) rispettare pedissequamente la normativa in vigore e, in particolare, quella che disciplina i rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- b) improntare il proprio comportamento in ogni fase dei rapporti con la P.A. alla massima correttezza e trasparenza.

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra, VERLINGUE non inizierà o proseguirà alcun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni, Fornitori o Partners che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e del presente Modello Organizzativo.

2.22 I principi generali di comportamento da adottarsi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

L'obiettivo della Parte Speciale è l'adozione, da parte dei destinatari del Modello, di comportamenti generali e specifici idonei a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'ente che indice il bando, per ottenere, indebitamente, l'aggiudicazione di una gara o l'accelerazione indebita di un atto dovuto.

Nel caso di presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi, per ottenere l'aggiudicazione della gara può essere integrato il reato di truffa in danno dell'ente pubblico.

Fermi gli obblighi per i destinatari di rispettare tutte le leggi è, in particolare, fatto espresso divieto, per i destinatari del modello, di:

- a) porre in essere comportamenti tali da integrare, anche potenzialmente, le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto
- b) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
- c) porre in essere qualsiasi condotta contraria alla politica aziendale di massima trasparenza e correttezza dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

E così è espressamente vietato:

- effettuare elargizioni in denaro e/o consegnare regalie di qualsiasi specie a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura a rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione all'incarico svolto ovvero che non corrispondano ad alcuna prestazione;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- assumere personale e/o attribuire incarichi nei casi in cui l'assunzione o l'incarico siano finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici;

Tutti i partners commerciali e/o consulenti esterni di VERLINGUE che partecipino comunque ad attività a rischio nei rapporti con la P.A. devono sottoscrivere un'adeguata dichiarazione, facente parte della documentazione contrattuale che regola il loro rapporto con VERLINGUE, nella quale confermino l'avvenuta conoscenza del modello e del codice etico e si impegnino alla concreta osservanza degli stessi.

2.23 Principi specifici di comportamento in relazione ai rapporti con la Pubblica Amministrazione

In relazione alla stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici per servizi assicurativi e di brokeraggio, VERLINGUE deve attenersi ai seguenti principi specifici:

1. i rapporti nella fase di partecipazione alle gare pubbliche, e/o la negoziazione con soggetti pubblici, saranno intrattenuti esclusivamente da dipendenti a ciò autorizzati per iscritto da VERLINGUE;
2. tutti i contratti di associazione con partners commerciali (es. A.T.I.) relativi a rapporti con la P.A. dovranno essere stipulati per iscritto;
3. i responsabili delle aree che intrattengono rapporti con la P.A. dovranno verificare la completezza, correttezza e veridicità dei dati e dei documenti trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici o che comunque comportano per VERLINGUE un'incidenza contabile e/o fiscale. Annualmente un rendiconto di queste verifiche deve essere trasmesso per iscritto al Presidente, al Consigliere Delegato e all'O.d.V.;
4. per i rapporti significativi con soggetti pubblici dovrà essere redatto un breve rapporto iscritto da trasmettere all'OdV;
5. in caso di ispezioni e/o verifiche da parte di soggetti pubblici dovrà essere presente personale VERLINGUE a ciò espressamente delegato. Dovrà poi essere redatto un rapporto scritto da trasmettere all'O.d.V. Nel caso in cui emergessero questioni rilevanti dovranno essere immediatamente comunicate al Presidente, al Consigliere Delegato ed all'O.d.V.

2.24 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

In materia di reati contro la Pubblica Amministrazione, l'OdV ha i seguenti compiti specifici per l'osservanza e l'efficacia del Modello:

- verificare efficacia ed attuazione delle procedure e dei principi di comportamento per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- fornire tutti i chiarimenti ed interpretazioni necessarie sull'applicazione del Modello e del Codice Etico;
- esaminare ogni rapporto e/o segnalazione ricevuta svolgendo le indagini del caso per accertare eventuali criticità;
- nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che attestino la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, ovvero la commissione anche tentata di un reato, da parte del Presidente o dal Consigliere Delegato, l'Organismo di Vigilanza dovrà immediatamente riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza.

2.25 Considerazioni applicative per VERLINGUE

Per quanto riguarda i reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si ritiene comunque che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate ai rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

III. Reati Societari

3.1. Premessa

Il D.Lgs. 61/2002 ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alla commissione di reati societari da parte di amministratori, direttori generali o liquidatori nonché, in taluni casi, anche da loro sottoposti o altri soggetti che intrattengono rapporti qualificati con la Società (ad es. i suoi revisori).

In particolare, come previsto dall'art. 25-ter del Decreto, introdotto dal D. Lgs. 61/2002 e modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 110, la società può essere chiamata a rispondere nei casi di commissione dei reati in materia societaria, previsti dal codice civile agli articoli 2621 – 2641. La norma precisa che la responsabilità è estesa alla società ove detti reati siano commessi nell'interesse della società stessa.

A questo riguardo va notata la diversa formulazione dell'art. 5 D. Lgs. 231/2001, il quale prevede che l'ente è responsabile per i reati commessi *“nel suo interesse o a suo vantaggio”*. Secondo la dottrina *“l'agire nell'interesse di taluno suggerisce l'idea che l'azione, già nel suo muoversi, sia diretta a realizzare quel ben determinato interesse; laddove la nozione di vantaggio appare più obiettiva, potendosi il vantaggio di taluno realizzare anche indipendentemente dall'intenzione di chi compie l'azione vantaggiosa. Nell'un caso si richiede un'intenzionalità riscontrabile ex ante; nell'altro un effetto giuridico rilevabile ex post”*. Secondo tale dottrina, quindi, il D. Lgs. 6/2001 circoscrive la responsabilità amministrativa della società per reati societari alle sole ipotesi di reati commessi con l'intenzione, rilevabile ex ante, di realizzare un'utilità per la società, non assumendo rilievo, invece, le ipotesi in cui il vantaggio dell'ente sia mera conseguenza obiettiva della fattispecie.

In proposito, si ritiene fondato recepire l'orientamento di autorevole dottrina, secondo cui non tutti i reati societari comportano profili di responsabilità per la società: infatti, vi sono alcuni reati la cui commissione risulta in ogni caso dannosa per la società, la cui economia sarà impoverita o comunque danneggiata, *“con l'effetto che, relativamente ad essi, non si potrà configurare il presupposto di fatto della responsabilità amministrativa della società, cioè la loro commissione nell'interesse della società”*: trattasi in particolare dei reati di indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), ripartizione illegale degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) e illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), nonché infedeltà patrimoniale (art. 2634 e 2635 c.c.). Inoltre, come sottolineato anche da Confindustria, *“la riforma dei reati societari e, soprattutto, la previsione di sanzioni a carico delle imprese, ripropone in modo evidente le questioni relative all'autonomia, alla collocazione nell'organizzazione aziendale, ai poteri ed alla comunicazione”* da e verso l'Organismo; *“tali questioni diventano ancora più delicate con riferimento ai reati in esame, configurabili quali reati “propri”*. Questa circostanza rende infatti problematica la mera previsione che la comunicazione delle predette anomalie sia rivolta proprio agli “unici” soggetti (apicali) che potrebbero commettere i reati che si tenta di evitare con la medesima comunicazione.

Uno dei maggiori problemi del diritto penale dell'impresa è quello dell'individuazione del soggetto che deve essere considerato destinatario delle norme penali all'interno delle organizzazioni complesse. È opportuno premettere come il sistema penale dell'impresa sia caratterizzato dalla massiccia presenza dei c.d. reati propri, ovvero quei reati che possono essere realizzati solo da soggetti che rivestono particolari qualifiche extra-penali richiamate dalle norme incriminatrici.

Tuttavia, l'art. 2639 c.c. equipara al soggetto formalmente investito della qualifica richiesta ai fini dell'integrazione della fattispecie di reato anche *“chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione”*, pertanto anche tali soggetti potrebbero essere ritenuti responsabili dei reati in esame.

Preme infine evidenziare che la Legge 27 maggio 2015 n. 69 ha modificato l'art. 25 ter del Decreto, prevedendo la modifica dell'art. 2621 c.c. e dell'art. 2622 c.c., nonché l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c..

3.2 Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

3.3 Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

3.4 Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla

negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle

altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero

ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa

appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

3.5 Art. 2624 c.c. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di Revisione

“I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

3.6 Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

“Gli amministratori che occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa”.

3.7 Art 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione sino ad un anno”.

3.8 Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono punite con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

3.9 Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

“Gli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

3.10 Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società e scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

3.11 Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro stato dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, del citato testo unico di cui al d.lgs. n. 58 del 1998, del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 o del d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391 primo comma, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi".

3.12 Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".

3.13 Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano un danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".

3.14 Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

3.15 Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa”.

3.16 Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea

“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

3.17 Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

3.18 Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o di enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti o in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma anche omettendo le

comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.

3.19 Aree di rischio in relazione ai reati societari

Le aree di attività ritenute maggiormente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti:

- a) tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere, gestione delle incombenze societarie;
- b) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la società di revisione.

I possibili comportamenti illeciti sono da individuarsi principalmente nell'attività di predisposizione del bilancio, delle comunicazioni sociali, nonché nell'attività di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

I reati maggiormente riferibili a questa area sono le false comunicazioni sociali e le false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, ovvero dei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per la Società attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale.

3.20 I principi generali di comportamento

Si prevede l'obbligo per i destinatari del modello di:

- a) rispettare pedissequamente la normativa in vigore e, in particolare, quella che disciplina i rapporti societari e quindi di non commettere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25 ter del Decreto;
- b) improntare il proprio comportamento secondo le regole della correttezza e della trasparenza nel rispetto delle norme di legge e delle procedure in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere nei dati di bilancio o nelle comunicazioni sociali dati falsi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, e patrimoniale e finanziaria di VERLINGUE;
- omettere la comunicazione di dati e/o informazioni sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di VERLINGUE di cui la legge imponga la trasmissione;
- porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili;
- porre in essere comportamenti volti ad ostacolare l'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione.
- distribuire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare qualsiasi operazione sul capitale sociale, ovvero altre operazioni in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori;
- influenzare illecitamente l'assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;
- omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni relative a cariche assunte in altre società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con VERLINGUE.

3.21 Principi specifici di comportamento

Ciascun soggetto coinvolto nell'elaborazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, dovrà sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni inserite a bilancio, dovrà altresì:

- consegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio per le opportune osservazioni esponendo con chiarezza i parametri di valutazione seguiti;
- trasmettere al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sui quali esso debba esprimere ai sensi di legge;
- mettere a disposizione del Collegio Sindacale e della società di revisione tutta la documentazione sulla gestione della Società per le verifiche di competenza.

3.22 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- verificare efficacia ed effettiva attuazione delle procedure e dei principi di comportamento previsti per la prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;
- verificare ogni segnalazione pervenuta dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disporre i conseguenti opportuni accertamenti;

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione di quanto stabilito nel presente Modello, ovvero la commissione o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente od al Consigliere Delegato, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti di competenza

In via generale, le procedure adottate e idonee alla prevenzione dei reati societari consistono nell'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale invio.

3.23 Considerazioni applicative per VERLINGUE

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza dei sistemi di prevenzione e protezione, nonché delle regole e delle procedure aziendali già in vigore, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

IV. Reati in materia di trasparenza dei mercati

4.1 Premessa

Nell'analisi della presente categoria di reati è importante sottolineare che la società VERLINGUE non è quotata sul mercato italiano.

Ai fini preventivi è stato, comunque, ritenuto opportuno non tralasciare la previsione dei reati di seguito specificati essendo, in astratto, ipotizzabile che la divulgazione di notizie o l'effettuazione di operazioni possano avvenire anche ad opera della società VERLINGUE. L'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004), che ha recepito la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di

mercato), ha introdotto l'art. 25-sexies nel Decreto. Questa norma estende l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche alle condotte che integrano i c.d. "abusi di mercato".

La disciplina della responsabilità dell'ente è stata articolata su due piani: se la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente sarà accertata in sede giudiziaria (art.25 sexies del Dlgs.231/01); se invece si tratta di un illecito amministrativo - posto in essere comunque nell'interesse o a vantaggio dell'ente - l'accertamento e l'applicazione delle relative sanzioni spetterà alla Consob (art 187-septies del TUF).

Le aree aziendali che potrebbero essere a rischio riguardano la gestione finanziaria e strategica della società e, in generale, quelle aree che, per effetto delle attività svolte, possono compiere operazioni finanziarie o possono conoscere informazioni privilegiate relative alla società.

4.2 Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998)

"È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila ad euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione, dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).*

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) 5".

4.3 Manipolazione del mercato (Art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998)

"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".

4.4 Falso in prospetto (art. 173-bis del T.U.F.)

"Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche

di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito con la reclusione di uno a cinque anni.

Se la condotta di cui al 1° comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni”.

4.5 Gli illeciti amministrativi di cui al Capo III, Titolo I-bis del T.U.F.

Art. 187-bis TUF: Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate

“Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni⁴⁰⁶ chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a). 4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione”.

Art. 187-ter TUF Manipolazione del mercato

“Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;*
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;*

- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa".

4.6 Principi generali di comportamento per VERLINGUE

In riferimento ai reati in materia di trasparenza dei mercati VERLINGUE intende:

- a) non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- b) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- c) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
- d) La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'esplicito obbligo a carico dei Destinatari: di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- e) di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- f) di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- g) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

4.7 Considerazioni applicative

In relazione ai reati sopra esaminati in materia di trasparenza dei mercati, alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale, può essere individuata, quale efficace e sufficiente misura di prevenzione, l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

V. Reati transnazionali

5.1 Premessa

La rilevanza dei reati contro la criminalità organizzata transnazionale, ai sensi del Decreto è stata sancita dall'entrata in vigore della legge 146 del 16 marzo 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001. In particolare, l'articolo 10, della legge 146 ha esteso la sanzionabilità degli enti giuridici alle ipotesi di commissione di reati transnazionali.

In via preliminare, è opportuno precisare che l'articolo 3 della legge 146 individua l'ambito di applicazione della normativa in esame.

Si considera reato transnazionale *“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; ovvero b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero c) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”*.

È opportuno, pertanto, evidenziare come le fattispecie di reato di seguito esaminate assumano rilevanza, ai sensi della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex decreto legislativo 231 del 2001, solo se ed in quanto caratterizzate dal requisito della transnazionalità, così come definito dal menzionato articolo 3 della legge 146 del 2006.

Per completezza, si precisa che, a differenza dell'indirizzo precedentemente seguito, il legislatore non ha ampliato il novero dei reati elencati nel decreto legislativo 231 del 2001, bensì ha previsto al citato articolo della legge 146 del 2006 l'applicabilità della disciplina prevista dal decreto stesso alle fattispecie di reato transnazionale di cui allo stesso art. 10.

5.2 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

5.3 Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.)

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello di cui all'Art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino ad euro 516.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il fatto".

5.4 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

5.5 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.)

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il frutto, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

5.6 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291 quater T.U. DPR 23 gennaio 1973 n. 43)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o

finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'art. 291 ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

5.7 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art 74 D.P.R. 309/1990)

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

5.8 Condizioni applicative per VERLINGUE

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato in relazione al possibile compimento dei reati transnazionali, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate per i rapporti con la Pubblica Amministrazione unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

VI. Inosservanza delle sanzioni interdittive

Art. 23 D.Lgs. 231 del 2001

“Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse del quale o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.

Se dal reato di cui al comma 1, l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate”.

VII. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

7.1 Art. 25 septies Decreto

“In relazione ai delitti di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 200712 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura par a 1000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

7.2 Aree di rischio e principi adottati da VERLINGUE

Debbono essere considerate aree di rischio tutte le aree aziendali dove possono essere sviluppati i fattori di rischio generali relativi alla sicurezza, all'igiene e alla salute sul lavoro. Al riguardo, si allega il Documento sulla Sicurezza, da considerarsi parte integrante del presente Modello.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa in esame, VERLINGUE ha introdotto l'obbligo, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni e partners, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- a) stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- c) prevedere un processo di valutazione dei rischi, comprendente anche la verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica, igiene e salute sul lavoro, nonché l'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale in materia ed altresì lo studio degli accadimenti potenzialmente riconducibili alle fattispecie di reato colpose;
- d) applicare in modo rigoroso il sistema sanzionatorio a fronte di condotte poste in essere dal dipendente che integrino comportamenti atti a porre a rischio la salute ovvero la sicurezza propria ovvero di altri dipendenti.

La presente parte speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico di tutti i dipendenti di rispettare la normativa in tema di sicurezza sul lavoro al fine di garantire l'affidabilità e la legalità dell'ambiente lavorativo e di conseguenza, l'incolumità fisica e la salvaguardia della personalità morale dei dipendenti di VERLINGUE.

Per conseguire gli obiettivi prefissati nella presente parte speciale VERLINGUE dovrà assicurare:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
- la messa a disposizione delle risorse necessarie e sufficienti per realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali finalizzati a conseguire l'obiettivo del miglioramento continuo dei livelli di sicurezza sul lavoro;
- le attività di formazione e informazione dei dipendenti;
- l'attività di informazione e sensibilizzazione di tutti i collaboratori esterni, affinché adeguino le proprie condotte agli standard di sicurezza di VERLINGUE;
- prevenzione ed attenuazione dei rischi per la salute e la sicurezza di dipendenti, collaboratori e clienti; sviluppo dei processi produttivi nel rispetto delle prerogative della sicurezza e salute sul lavoro e delle normative in materia;
- attenzione alle indicazioni ed ai suggerimenti provenienti da ogni settore di attività dell'azienda;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze;
- l'applicazione di procedure di verifica dell'attuazione della politica aziendale in tema di sicurezza e salute sul lavoro.

Obiettivo primario delle misure di precauzione e prevenzione della presente sezione del Modello deve essere individuato nell'attenersi, da parte di tutti i destinatari, alle norme di condotta in essa elaborate ovvero richiamate al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di potenziali situazioni di rischio per il verificarsi dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p..

Vengono, pertanto, individuati i principi generali e procedurali specifici ai quali tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni debbono attenersi scrupolosamente per dare piena attuazione agli obiettivi di tutela che si prefigge il Modello di organizzazione aziendale.

Parimenti vengono forniti gli strumenti necessari per il controllo e la conformità delle condotte alle regole, ai principi ed ai precetti specifici dettati in materia di salute e sicurezza del lavoro. Sul punto l'Organismo di Vigilanza, unitamente ai responsabili delle altre funzioni aziendali, dovranno operare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste nel presente Modello.

Tutti i dipendenti di VERLINGUE devono pertanto conoscere ed osservare i principi generali e le regole contenute nel Codice Etico, nel Documento sulla Sicurezza, ed in tutte le procedure aziendali in materia di sicurezza, salute ed igiene sul lavoro.

Nei contratti con collaboratori esterni dovrà essere prevista apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme dettate in tema di sicurezza e salute sul lavoro, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento sulla Sicurezza.

7.3. Principi generali di comportamento

La formazione e l'informazione in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro costituiscono il primo strumento di prevenzione degli infortuni. VERLINGUE adotta procedure aziendali che garantiscono l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa posta a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro ed una organizzazione

interna che assicura le competenze necessarie per la gestione del rischio e le adeguate sanzioni per le violazioni di tali misure.

La documentazione relativa all'attività di cui sopra è a disposizione dell'O.d.V. affinché questi possa conservarla nel proprio archivio quale registrazione dell'attività di attuazione del Modello in materia di sicurezza.

7.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Al fine della migliore e completa attuazione della normativa in materia di sicurezza e prevenzione è fatto obbligo al dipendente-dirigente di segnalare, mediante comunicazione scritta, tutti gli eventi accaduti durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, gli eventuali interventi delle autorità in materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni comminate all'azienda o al responsabile della sicurezza e prevenzione o direttamente all'OdV.

Parimenti il Responsabile della Sicurezza (RSPP) dovrà inviare con cadenza semestrale una relazione avente ad oggetto:

- episodi rilevanti in materia antinfortunistica, igiene e sicurezza sul lavoro;
- interventi di autorità ispettive ed eventuali prescrizioni comminate;
- verifica dell'effettiva attuazione del Modello nella presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza dovrà prevedere e definire le specifiche casistiche per le quali il flusso informativo debba essere attuato in modo tempestivo ed immediato e provvedere a darne comunicazione a tutti i destinatari.

L'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quel che concerne la presente parte speciale avrà compiti di proposta e verifica dell'adozione di principi e condotte nelle diverse aree di rischio, predisponendo forme di conservazione delle istruzioni impartite.

Dovrà altresì svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e del Documento di Valutazione dei rischi, anche fruendo dell'ausilio delle strutture aziendali. Dovrà altresì esaminare le segnalazioni ricevute, predisponendo le necessarie verifiche ed i controlli opportuni.

Compiti specifici dell'O.d.V. sono:

- coordinarsi con i responsabili per la sicurezza affinché i controlli ai sensi del D.Lgs. 231/2001 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza e igiene;
- verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni.

7.5 Poteri di delega

La delega di funzioni nell'ambito della sicurezza sul lavoro dovrà rispondere ai requisiti previsti dall'art. 16 d.lgs. 81/2008, che si elencano di seguito:

- ogni atto di delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata per iscritto.
- VERLINGUE si impegna a rispettare il conferimento delle deleghe di funzioni in ottemperanza ai precetti normativi sopra riportati.

L'organismo di Vigilanza effettuerà verifiche periodiche in ordine al rispetto dei requisiti normativamente imposti per l'effettività delle deleghe di funzioni.

7.6 Condizioni applicative per VERLINGUE

Si ritiene, che in relazione al rischio di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, possa essere individuata, quale misura di prevenzione efficace, l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate nel Documento sulla Sicurezza, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

VIII. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25 quater del D.lgs. 231/2001)

8.1 Premessa

L'articolo 25-quater, introdotto nel corpo del Decreto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7, non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, bensì prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alla società, qualora all'interno della medesima siano realizzati delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, ovvero nel caso della commissione di delitti posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione Internazionale di New York del 9/12/1999.

La genericità dei richiami operati dall'art. 25-quater crea non pochi problemi con riferimento all'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono comportare l'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie (art. 25 quater):

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria va da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria va da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Nonostante la genericità del precetto normativo, in ogni caso si possono evidenziare le seguenti tipologie di reato:

- **Associazioni sovversive** (art. 270 c.p.);
- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270-bis c.p.);
- **Assistenza agli associati** (art. 270-ter c.p.);
- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270 quater c.p.);
- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270 quinquies c.p.);
- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** (art. 280 c.p.);
- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi** (art. 280 bis c.p.)

- **Atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale.**

La punibilità sussiste per tutti i complici ed anche qualora i fondi non vengano poi effettivamente usati per il compimento dei reati sopra indicati.

Infine, i reati di cui all'art. 25-quater, comma 4 del Decreto, rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999, sono quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l'illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l'esplosione di ordigni, ecc.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

8.2 Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive

“Chiunque nel territorio dello stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.

8.3 Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

“Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.

8.4 Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolte contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato all'incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".

8.5 Considerazioni applicative

In merito ai reati richiamati nella presente area, si ritiene modesto il rischio di realizzazione per VERLINGUE. Tuttavia, ciò non esclude, naturalmente, che in particolari casi, ovvero in specifici settori aziendali, possano annidarsi rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei reati in discorso, soprattutto nella forma del concorso di persone nel reato.

Le aree che potrebbero essere ritenute più specificamente a rischio potrebbero essere quelle relative ad operazioni finanziarie o commerciali poste in essere con società residente in Paesi a rischio, o con soggetti (persone fisiche o giuridiche) a rischio di terrorismo (a tal fine si farà riferimento alle "Liste Paesi" ed alle "Liste Nominative" pubblicate dall'Ufficio Italiano Cambi).

Pertanto, per tali reati non può trascurarsi la realizzazione plurisoggettiva eventuale, attraverso condotte di agevolazione, istigazione, finanziamento ecc. Non può, cioè, escludersi che anche VERLINGUE, in astratto, possa essere coinvolta nella commissione dei predetti reati.

In ogni caso, in relazione alla modestia del rischio rilevato, si ritiene possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

IX. Pratiche di mutilazione contro gli organi genitali femminili e delitti contro la personalità individuale

9.1 Art. 25 quater del Decreto. Pratiche di mutilazione contro gli organi genitali femminili

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3".

9.2. Art. 25 quinquies del Decreto - Delitti contro la personalità individuale

L'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, ha aggiunto al decreto 231/01 l'articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni

amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti contro la personalità individuale.

L'art. 25-quinquies è stato successivamente integrato ad opera dell'art. 10, legge n. 38 del 6 febbraio 2006, contenente "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", che modifica l'ambito di applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi mediante l'utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori degli anni diciotto o parti di esse (c.d. "pedopornografia virtuale", ai sensi del rinvio al nuovo art. 600-quater.1, c.p.).

La citata legge n. 38/2006 è intervenuta anche a modificare le disposizioni di cui agli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico, per i quali era già prevista la responsabilità amministrativa degli enti.

I delitti sanzionati sono:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile

"Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164. Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni. Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi".

Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile

"Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde (2) o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità”.

Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico

“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità”.

Art. 600 quater bis c.p. - Pornografia virtuale

“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937”.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone

“Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi”.

Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della

reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

Art. 603 bis 1 c.p. – Circostanza attenuante

"Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite. Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1. Art. 603-bis.2. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato".

9.3 Considerazioni applicative

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

X. Ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)- Art.25 octies del Decreto

10.1 Premessa

Con il D.Lgs. 231/2007 (in vigore dal 29 dicembre 2007), il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo,

nonché alla direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione. È stato quindi introdotto nel Decreto l'art. 25-octies, che prevede la responsabilità della società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Tale articolo è stato successivamente modificato dalla Legge 186 del 15/12/2014.

10.2 Ricettazione (art.648 c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

10.3 Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

10.4 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648”.

10.5 Autoriciclaggio (Art. 648 ter-1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente

l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e

successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648'.

10.6 Considerazioni applicative

Con riferimento alla categoria dei reati previsti dall'art. 25 octies del Decreto, VERLINGUE, nell'espletamento della propria attività, ha adottato i seguenti principi per tutti destinatari del modello:

- rispettare pedissequamente le disposizioni contenute nel Codice Etico;
- tutte le attività e le operazioni devono essere improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza e trasparenza;
- -devono essere rispettate le procedure aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali;
- devono essere tassativamente rispettate le procedure sulle modalità di incasso delle somme di denaro, e sulla gestione dei versamenti degli incassi;
- deve essere rispettata ogni procedura impartita da VERLINGUE per la gestione di flussi finanziari aziendali;
- ogni operazione finanziaria, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua in modo tale che sia possibile in ogni momento l'effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle stesse.
- deve essere rispettata ed osservata ogni procedura prevista a livello aziendale richiamata dal presente Modello ed in quanto tale da considerarsi parte integrante del medesimo.

XI. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis)

11.1 Premessa

La Legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest del 23 novembre 2001 sulla criminalità informatica.

L'art. 7 della citata legge ha introdotto nel Decreto l'art. 24 bis recante la previsione di nuove fattispecie di illecito amministrativo conseguenti ai delitti informatici ed al trattamento illecito di dati.

Il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, ha successivamente sostituito il reato di cui all'art. 491 bis c.p. e modificato i reati ex artt. 635 c.p., 635 quater e 635 quinquies c.p.

Art. 491 bis c.p. – Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Art.615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Tale fattispecie punisce la condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriera ostativa all'accesso, in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Art.615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Il delitto in esame sanziona la condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.

Art.615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Tale norma sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art.617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Tale norma punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.

Art.617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

La fattispecie in esame sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.

Art.635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Tale fattispecie punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art.635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti,

o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Art.635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Art.635 quinquies c.p. - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

"Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".

Art.640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Tale norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualora questi, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Quest'ultimo reato non può risultare applicabile a VERLINGUE che la stessa non è una società che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

11.2 Principi adottati da VERLINGUE

Nella storia di VERLINGUE non si ravvisino episodi di coinvolgimenti di dipendenti per i reati di cui sopra, posti in essere nell'interesse della società ovvero a suo vantaggio.

In riferimento alle nuove tipologie introdotte va sottolineato che si tratta di illeciti nel settore informatico e nel trattamento di dati sensibili.

VERLINGUE si è dotata di procedure interne idonee a svolgere un controllo sulla gestione informatica delle attività aziendali e a vietare alle persone non autorizzate l'accesso ai sistemi e alle banche dati aziendali.

Si ritiene che, in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole dettate dalle Procedure aziendali infra riportate unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

XII. Delitti di criminalità organizzata

12.1 Premessa

La legge n. 94 del 15 luglio 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, ha introdotto nel Decreto il nuovo articolo 24 ter rubricato "*Delitti di Criminalità Organizzata*".

12.2 Art. 416 VI comma c.p. - Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

XIII. Delitti contro l'industria e il commercio

13.1 Premessa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 la legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 che introduce (art. 15, comma 7) nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25 bis.1 "*Delitti contro l'industria e il commercio*".

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali

"Chiunque contraffatta' o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Alla stessa pena soggiace chi contraffatta' o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire quattro milioni. Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente".

La condotta può realizzarsi nel tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato de quo.

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio

"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito a querela della persona offesa se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a 1032".

Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici".

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali

"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio

"Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire quattro milioni. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire duecentomila".

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro".

Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, o altresì, al fine di trarne profitto, introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, vendita con offerta diretta ai consumatori o messa comunque in circolazione dei beni di cui sopra.

Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione dei prodotti agroalimentari

"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette

comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

13.2 Considerazioni applicative in relazione ai delitti contro l’industria e il commercio

Il rischio di verifica di tali reati è considerato minimo alla luce delle considerazioni metodologiche della parte generale.

Si ritiene, pertanto, che, in relazione alla modestia dei rischi rilevati, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l’osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

XIV. Delitti di violazione del diritto di autore

14.1 Premessa

La legge n. 94/09 del 23 luglio 2009 ha introdotto nel Decreto il nuovo articolo 25 novies sui “*Delitti di violazione del diritto di autore*”.

Art. 171 legge 633/1941 comma 1 lettera a bis

Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un’opera dell’ingegno protetta o di parte di essa “*Salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa”. Impiego ed utilizzo di sistemi informatici e diffusione di opere dell’ingegno protette o parte di esse.

Art. 171 bis legge 633/1941 comma 1

Abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore, predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori “*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.*

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.

Art. 171 ter Legge 633/1941 Abusiva duplicazione, riproduzione trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico

“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri*

materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*
- a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

14.2 Considerazioni applicative in relazione ai delitti di violazione del diritto di autore

Si ritiene che possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico, la stretta osservanza delle regole e procedure aziendali relative ai rapporti con i collaboratori, unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

XV. Delitti di criminalità organizzata

15.1 Premessa

La legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 ha introdotto nel Decreto il nuovo articolo 24 ter sui "Delitti di criminalità organizzata".

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere (ad eccezione del sesto comma)

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".

Art. 416 bis c.p. - Associazione di tipo mafioso

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Sono inoltre ricompresi tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo”.

Art. 416 ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso

“La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.

Art. 630 c.p.- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605.

Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è

sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".

Art. 74 DPR 9/10/1990 n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".

Art. 407 secondo comma c.p.p.

Delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale. Si tratta delle ipotesi di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona).

15.2 Considerazioni applicative

Si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

XVI. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale", all'art. 4 introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-novies "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria": Art. 4. Introduzione dell'articolo 25-novies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Dopo l'articolo 25-octies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria). In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote». È evidente il refuso quanto alla numerazione, in quanto l'art. 25-novies è già presente nel D.Lgs. 231/01, introdotto dalla L. 99/09. L'art. 377 bis del codice penale, rubricato induzione a non rendere dichiarazioni o a **rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1° marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. La norma prevede che: *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni"*. In sintesi, si deve affermare che il bene giuridico tutelato dal predetto articolo viene rappresentato dall'interesse alla **genuinità della prova**, così come dal corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia. Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo. Inoltre, l'elemento psicologico del reato de quo viene rappresentato dal *dolo specifico*, inteso come la coscienza e la volontà del fatto tipico, con l'ulteriore scopo di indurre taluno a comportarsi in un determinato modo. Si tratta di un reato comune, a forma vincolata, avente natura di pericolo e di mera condotta dove il tentativo è configurabile. Più in dettaglio, la fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha anche una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa. Inoltre, l'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine delineato e descritto dalla disposizione in oggetto. L'induzione a non rendere dichiarazioni oppure a rendere dichiarazioni mendaci deve essere compiuta con: violenza (coazione fisica o morale), minaccia, offerta di denaro o di altra utilità, promessa di denaro o di altra utilità. Si aggiunge che, per completezza espositiva, affinché l'ipotesi criminosa di cui all'art. 377 bis c.p. sia configurabile è necessario che le **dichiarazioni del testimone** vengano rese innanzi all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale.

16.1 Considerazioni applicative

Anche per questa fattispecie di reato si ritiene che in relazione alla modestia del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

XVII. Reati Ambientali

17.1 Premessa

Con il D.Lgs. 07 luglio 2011, n. 121, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 01 agosto 2011) recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" è stato introdotto nel D.Lgs. 231 l'art. 25 undecies sui reati ambientali.

17.2 Articolo 727 bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dei casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dei casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".

17.3 Articolo 733 bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727 bis del codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733 bis del codice penale per habitat all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE".

17.4 reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3/4/2006 n. 152

- a) **articolo 137, comma 1:** *chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.*
- b) **articolo 137, comma 2:** *quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.*
- c) **articolo 137, comma 3:** *chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5*

- alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, co. 4.*
- d) **articolo 137, comma 5:** *chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1.*
- e) **articolo 137, comma 11:** *chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104.*
- f) **articolo 137, comma 13:** *si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*
- g) **articolo 256, comma 1 lettere a) e b):** *chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
- a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*
- h) **articolo 256, comma 3:** *chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*
- i) **articolo 256, comma 5:** *chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
- l) **articolo 256, comma 6:** *chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*
- m) **articolo 257:** *chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
- Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

- n) **articolo 258, comma 4:** le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
- o) **articolo 260 bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8:**
- *si applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*
 - il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
 - il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
- p) **articoli 259 e 260:**
- *chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*
 - *chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*
- q) **articolo 279:** violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).

17.5 reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150

In materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi o importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti): detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o perfino commerciali di esemplari senza la prescritta

documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa. Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1) o detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

17.6 reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549

In materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente o inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

17.7 reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202

In materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi o sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2) o sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2) Le condotte di cui agli artt. 8, co. 2 e 9, co. 2 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

17.8 reati previsti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68

La legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs. 152/2006 ha introdotto all'interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali, buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'art. 25-undecies del Decreto.

Di seguito l'elenco dei reati introdotti.

Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale)

“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Art. 452-quater c.p. (Disastro Ambientale)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.

Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente)

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla

commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Art. 452 octies c.p. (Circostanze aggravanti)

"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

Art. 452 sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

17.9 Considerazioni applicative

Per queste fattispecie di reato si ritiene che in relazione all'assoluta irrilevanza del rischio rilevato, possa essere individuata quale efficace e sufficiente misura di prevenzione l'osservanza dei principi e delle disposizioni adottate dal Codice Etico unitamente alla rigorosa applicazione da parte di VERLINGUE del sistema disciplinare.

XVIII. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

18.1 Premessa

Il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare, ha ampliato i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, disponendo l'introduzione dell'articolo 25-duodecies.

Inoltre, la legge 17 ottobre 2017 n° 161 (nuovo Codice antimafia) - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate – ha modificato l'art. 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo altresì nuovi reati presupposto.

Infine, la Legge 20 novembre 2017 n° 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 – ha introdotto al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-duodecies il nuovo art. 25terdecies rubricato razzismo e xenofobia.

18.2 Art. 25 duodecies – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3bis e 3ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno”.

Al fine di meglio comprendere la portata della nuova norma, si rende necessario procedere ad una breve disamina della disposizione di riferimento afferente al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

Art. 22. Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato

[I] *In ogni provincia è istituito presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato.*

[II] *Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella di cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:*

- a) *richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;*
- b) *idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;*
- c) *la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;*
- d) *dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.*

[III] *Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.*

[IV] *Lo sportello unico per l'immigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito internet o con ogni altro mezzo possibile ed attiva eventuali interventi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per l'impiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.*

[V] *Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le*

prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 2], e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

[V-Bis] *Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per:*

- a) *favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;*
- b) *intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;*
- c) *reato previsto dal comma 12.*

[V-Ter] *Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.*

[VI] *Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.*

[VII] *Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109.*

[VIII] *Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.*

[IX] *Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari" da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.*

[X] *Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.*

[XI] *La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al*

reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

[XI-Bis] *Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.*

[XII] *Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei limiti di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.*

[XII-Bis] *Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*

- a) *se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) *se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) *se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

[XII-Ter] *Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.*

[XII-Quater] *Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere a favorevole del procuratore della repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.*

[XII-Quinques] *Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.*

[XIII] *Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.*

[XIV] *Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.*

[XV] *I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.*

[XVI] *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.*

18.3 Art. 25 terdecies – Razzismo e Xenofobia

“In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3”.

Tale norma, introdotta dalla Legge 167/2017, prevede l'introduzione di nuovi reati presupposto, individuati dall'art. 3, commi 3bis e 1, della Legge 654/1975.

Orbene, il citato articolo espressamente prevede che:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232”.

XIX. Art. 25 quaterdecies

19.1 Premessa

Con la Legge 3 maggio 2019, n. 39, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16/05/2019 e in vigore dal 17/05/2019, è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014.

L'art. 5 comma 1 della succitata legge inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies, che si riporta:

25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

“1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Art. 1 Legge 401/89: Frode in competizioni sportive

"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni".

Art. 4 Legge 401/89: Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione.

Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive

modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione".

XX. Reati Tributari – Art. 25 quinquiesdecies

La legge 159/2019 ha novellato il d.lgs. 231/2001 introducendo l'art. 25 quinquiesdecies, ulteriormente modificato dal d.lgs. 75/2020 che ne ha ampliato l'ambito di applicazione. Il testo vigente dell'art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001 sancisce la responsabilità amministrativa della società rinviando a fattispecie penali indicate e disciplinate dal D.Lgs. 74/2000. In particolare, sono reati presupposto:

- il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 2: ad esempio, la società emette una o più fatture per prestazioni mai eseguite e in sede di dichiarazione le inserisce negli elementi contabili ottenendo un risparmio di imposta;
- il delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** di cui all'art. 3: ad esempio, la società utilizza documenti falsi con l'intento di evadere l'imposta sui redditi con l'intento di conseguire fraudolentemente un risparmio;
- il delitto di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** di cui all'art. 8: ad esempio, la società emette delle fatture per operazioni inesistenti al fine di permettere ad un'altra società di evadere l'imposta sul reddito o sul valore aggiunto;
- il delitto di **occultamento o distruzione di documenti contabili** di cui all'art. 10: ad esempio, la società distrugge o occulta fisicamente le scritture o altri libri contabili obbligatori, con impossibilità di ricostruire il volume di affari al fine di evadere le imposte;
- il delitto di **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** di cui all'art. 11: ad esempio, la dispersione di beni societari al fine di evitare il pagamento delle imposte, con conseguente risparmio fraudolento per la società;

Nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

- il delitto di **dichiarazione infedele** di cui all'art. 4: ad esempio, la società falsifica la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e ottenendo fraudolentemente un risparmio;
- il delitto di **omessa dichiarazione** di cui all'art. 5: ad esempio, la società omette di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio;
- il delitto di **indebita compensazione** di cui all'art. 10 quater: ad esempio, la società produce documentazione falsa al fine di beneficiare in compensazione di un credito inesistente o non spettante, non superando la soglia limite imposta dal legislatore e conseguendo un risparmio.

Per quanto attiene al sistema sanzionatorio l'art. 25 quinquiesdecies prevede l'applicazione di una sanzione a carico dell'ente:

- fino a 500 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro, di cui all'art. 2 comma 1 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 400 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a 100 mila euro, di cui all'art. 2 comma 2bis del D.lgs. 74/2000;
- fino a 500 quote in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'art. 3 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 500 quote in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per importi uguali o superiori a 100 mila euro, di cui all'art. 8 comma 1 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 400 quote in caso di emissione di fatture o documenti per operazioni inesistenti, per importi inferiori a 100 mila euro, di cui all'art. 8 comma 2bis;
- fino a 400 quote in caso di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.lgs. 74/2000;
- fino a 400 quote in caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 del D.lgs. 74/2000.

Poiché l'importo di ogni singola quota può variare da un minimo di 258 euro a un massimo di 1549 euro, alla società rea potrà essere comminata una sanzione di importo massimo pari a 774.500 euro per i reati più gravi e pari a 619.600 euro per i reati meno gravi.

Oltre alla sanzione pecuniaria, troveranno, poi, applicazione anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio; dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, nonché l'eventuale revoca di quelli già concessi; infine, del divieto di pubblicizzare beni e servizi.

XXI. Contrabbando – Art. 25 sexiesdecies

21.1 Dispositivo

"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
 - b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10 quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)".

21.2 Ampliamento catalogo reati presupposto

L'introduzione della predetta norma di legge conduce all'inserimento nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti dei seguenti reati previsti dal DPR 43/1973:

art. 282: Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.

art. 283: Contrabbando del movimento delle merci nei laghi di confine.

art. 284: Contrabbando nel movimento marittimo delle merci.

art. 285: Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea.

art. 286: Contrabbando nelle zone extra-doganali.

art. 287: Contrabbando per indebiti usi di merci importate con agevolazioni doganali.

art. 288: Contrabbando nei depositi doganali.

art. 289: Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione.

art. 290: Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti.

art. 291: Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea.

art. 291-bis: Contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

art. 291-ter: Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

art. 291-quater: Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

art. 292: Altri casi di contrabbando.

21.3 Considerazioni generali e applicative

Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 di recepimento della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea (cd. Direttiva PIF) ha condotto, tra gli altri, all'inserimento dei reati di contrabbando doganale nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Il delitto di contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine. Si tratta dunque delle fattispecie di dolosa sottrazione delle merci al pagamento dei diritti di confine.

La ratio della direttiva PIF è proseguire l'opera di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri con particolare riferimento ai tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. In tale scenario, la rilevanza dei dazi doganali, deriva dal fatto che, come si legge nella Relazione illustrativa del decreto legislativo, dopo l'istituzione dell'unione doganale comune a tutti gli Stati membri dell'UE, i dazi costituiscono una risorsa propria dell'Unione e in quanto tali concorrono al finanziamento del bilancio europeo.

In particolare, il D.Lgs. n. 75/2020 ha introdotto nel Decreto 231 il nuovo art. 25-sexiesdecies che prevede la responsabilità dell'ente per i reati di contrabbando previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD)²⁵. Al riguardo, si segnala che,

con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, il Governo, esercitando la delega contenuta nella legge 28 aprile 2014, n. 67 in tema di depenalizzazione di talune condotte criminose, aveva disposto la depenalizzazione di quasi tutte le fattispecie di contrabbando punite con la sola sanzione pecuniaria (artt. 282, 291, 292 e 294 del TULD), trasformandole in illecito amministrativo. Non erano invece stati interessati dalla depenalizzazione i delitti di contrabbando puniti anche con la reclusione, ovvero il contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis), di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater) e il contrabbando aggravato (art. 295, co. 2).

Sul punto, tuttavia, il d.lgs. n. 75/2020 è intervenuto con una nuova norma che, integrando l'art. 1, co. 4 del citato d.lgs. n. 8/2016, ha escluso dal perimetro di tale depenalizzazione i reati in materia di contrabbando previsti dal TULD quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a 10.000 euro. Pertanto, come si legge nella Relazione illustrativa del provvedimento, al fine di individuare reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE "si è resa necessaria la criminalizzazione di condotte che erano state depenalizzate", limitandola alle condotte lesive di tali interessi oltre la soglia finanziaria indicata.

Ai sensi dell'art. 34 del TULD, i diritti doganali consistono in tutti quei diritti che la Dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali.

Tra i diritti doganali costituiscono diritti di confine *"i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato"*.

Inoltre, ai sensi dell'art. 36 *"Per le merci soggette a diritti di confine, il presupposto dell'obbligazione tributaria è costituito, relativamente alle merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso"*.

In base al nuovo art. 25-sexiesdecies, all'ente responsabile del reato di contrabbando, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote per le ipotesi in cui i diritti di confine dovuti non superino i 100.000 euro; sopra questa soglia invece si applicherà la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Inoltre, in entrambi i casi è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e), del Decreto 231, ovvero divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Ai fini della progettazione dei sistemi di controllo nell'ambito del Modello 231, si segnala, tra le diverse fattispecie di contrabbando, quella di cui all'art. 292 del TULD secondo il quale *"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi"*.

Si tratta di una norma di chiusura che punisce il contrabbando cd. "intraispettivo" che si differenzia da quello classico o "extraispettivo" - in cui la merce viene sottratta ai vincoli doganali - perché il prodotto viene presentato alla dogana ma con modalità e artifici tali da eludere gli accertamenti in merito alla natura, quantità, qualità o destinazione della merce. Tale reato *"ha natura a forma libera, in cui soltanto l'evento è precisato ed è finalizzato a non lasciare impunita alcuna condotta idonea a realizzare il contrabbando"* (Cass. pen. Sez. V Sent., 08-05-2015, n. 39196).

Inoltre, andrà prestata particolare attenzione alla figura dello spedizioniere doganale. Si tratta del soggetto intermediario incaricato dall'impresa di svolgere tutte le formalità doganali legate al transito delle merci nello scambio internazionale.

In considerazione della centralità del ruolo di questo intermediario, potrà essere opportuno disciplinare, ai fini del Modello 231 e dei presidi da implementare all'interno dell'ente, l'attività di selezione dello spedizioniere doganale e quella di successiva impostazione e gestione del rapporto di rappresentanza che con lo stesso si instaura (es. scelta del tipo di rappresentanza che si intende conferire all'intermediario, di eventuali

processi autorizzatori preventivi rispetto alle pratiche inerenti l'immissione in libera pratica delle merci, etc).

XXII. Reati contro il patrimonio culturale

22.1 Premessa

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 la legge 9 marzo 2022, n. 22 recante le disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

La legge ha l'obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai beni mobili, attraverso l'introduzione di nuove fattispecie di reato, l'ampliamento dell'ambito di applicazione della confisca e l'inserimento di alcuni delitti contro il patrimonio culturale tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231/2001.

In particolare, la legge individua i seguenti illeciti:

- il furto di beni culturali;
- la ricettazione di beni culturali;
- l'impiego di beni culturali provenienti da delitto;
- il riciclaggio di beni culturali;
- l'autoriciclaggio di beni culturali;
- la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
- la violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
- l'uscita o esportazione illecite di beni culturali;
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

In riferimento alle pene già previste, l'attuale legge le innalza al fine di una protezione più efficace del patrimonio culturale.

Sono inoltre previste delle aggravanti, infatti, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato previsto:

- 1) cagiona un danno di rilevante gravità;
- 2) è commesso nell'esercizio di un'attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
- 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
- 4) è commesso nell'ambito dell'associazione per delinquere di cui all'articolo 416.

Sono state tuttavia individuate anche della circostanze attenuanti, e precisamente:

- la pena è diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;
- la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l'individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Il giudice dispone in ogni caso la confisca delle cose che hanno costituito l'oggetto del reato, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. Quando non è possibile procedere alla confisca, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

22.2 Riflessi della novella legislativa sul D.Lgs. 231/2001

La predetta Legge n. 22/2022 prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

La riforma integra il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli:

1) L'articolo 25-septiesdecies: Delitti contro il patrimonio culturale, che prevede in relazione:

- all'articolo 518-ter (appropriazione indebita di beni culturali), all'articolo 518-decies (importazione illecita di beni culturali) e all'articolo 518-undecies (uscita o esportazione illecite di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

- all'articolo 518-sexies c.p. (riciclaggio di beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento a mille quote;

- all'articolo 518-duodecies (distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici) e all'articolo 518-quadecies c.p. (contraffazione di opere d'arte) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a settecento quote;

- all'articolo 518-bis (furto di beni culturali), all'articolo 518-quater (ricettazione di beni culturali) e all'articolo 518-octies (falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

2) l'art. 25-duodevicies: riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, che prevede in relazione ai delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies) e di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies) l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Nel caso in cui l'ente, o una sua unità organizzativa, venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

XXIII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti – Art. 25 octies.1

Con il D.Lgs. 184 dell'8/11/2021 di "*Attuazione della direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti*" è stato ampliato il novero dei reati presupposti del D.Lgs. 231/2001 con l'introduzione dell'art. 25-octies.1 "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*", ed è stato modificato l'art. 640-ter c.p. (frode informatica) con riferimento all'Art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 (Reati informatici e di trattamento illecito di dati). Specificatamente, per quanto attiene al neo introdotto art. 25-octies.1, preme evidenziare che i reati presupposti richiamati sono: indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.); detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) e frode informatica (art. 640 ter c.p.). Delle tre fattispecie delittuose, va considerato che: due (artt. 493 ter e 494 quater c.p.) sono totalmente "nuove" rispetto al corredo di tutti i reati presupposti, ossia quelli menzionati dal Decreto 231 agli articoli: 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-1, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies, 25-quaterdecies, 25-quinquiesdecies, 25-sexiesdecies, cui oggi si aggiunge il neo art. 25 octies.1; mentre la frode informatica ex art. 640 ter, pur in termini parziali e nella versione prescrittrice antecedente alla modifica del D.Lgs. 184/2021, era già presupposta dall'art. 24. Il dato di estrema importanza nell'ottica della comprensione applicativa del neo art. 25 octies.1. è che i tre richiamati reati presupposti, sebbene siano

giuridicamente appartenenti a due diverse “famiglie” del codice penale (gli artt. 493 ter e 494 quater ai “*Delitti contro la fede pubblica*”, l’art. 640 ter ai “*Delitti contro il patrimonio*”): sono stati inseriti nello stesso art. 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001; sono stati allocati in posizione di immediata contiguità e prosecuzione funzionale all’art. 25 octies (e non ad esempio dell’art. 25 sexiesdecies, quale ultimo reato 231 introdotto nell’anno 2020, che sostanzialmente si occupa dei delitti afferenti alla prevenzione e al controllo dei flussi patrimoniali e finanziari. Ciò riveste un preciso significato ai fini della strutturazione ed aggiornamento dei Modelli 231, nella misura in cui, implicitamente, indica le aree organizzative e i processi di lavoro maggiormente sensibili ed idealmente a “rischio” di commissione degli stessi reati. La conferma di tale chiave di lettura è data dal fatto che l’art. 25 octies.1 introdotto nel Decreto 231 porta la rubrica “*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”; dunque, è lo stesso Legislatore ad indirizzare, nell’aggiornamento dei Modelli 231, verso quelle aree organizzative dell’ente (e processi di lavoro e specifiche funzioni aziendali) che si occupano di gestire, controllare e monitorare gli strumenti di pagamento diversi dal contante.

Per quanto attiene al reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p., sul medesimo si riflettono in modo immediato i principi della riserva di legge interna e della tassatività delle fattispecie sanzionabili, propri del D.Lgs. 231/2001. Peraltro, il predetto delitto era stato già introdotto nel 2001 quale reato presupposto della versione originaria del Decreto 231 – esattamente nell’art. 24 – ma con una rilevanza ridotta, ovvero solo se commesso «in danno dello Stato o di altro ente pubblico» (ipotesi di danno che è stato poi esteso all’Unione Europea con il D.Lgs. 75/2020). In altri termini, non era – e continua a rimanere tale – giuridicamente punibile ex D.Lgs. 231/2001 una eventuale frode informatica in danno di un privato; tuttavia, con il D.Lgs. 184/2021 il reato di frode informatica ex art. 640 ter c.p. viene re-introdotto nel D.Lgs. 231/2001 attraverso il nuovo art. 25 octies.1., risultando ad oggi pertanto presente nell’alveo del D.Lgs. 231/2001 in due distinte ed autonome “versioni”: nell’art. 24, quale reato punibile nella sua previsione integrale, ma solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’Unione Europea; nell’art. 25 octies, quale reato punibile anche nei confronti di un privato, ma a condizione che sia prospettabile l’aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Organismo di Vigilanza